



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (di seguito denominato « Assegno ») destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare. Per lo stesso periodo, la disposizione accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare.

Il provvedimento intende introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, e tenuto conto, altresì, che l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un incremento di risorse per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il decreto-legge è costituito da nove articoli e da un Allegato.

Gli articoli 1 e 2 disciplinano l'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli, i requisiti e gli importi. L'Assegno spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti, ancorché maggiorati nell'importo, alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'articolo 5.

In particolare, l'articolo 1 elenca i requisiti di accesso alla prestazione: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica. La platea di beneficiari del nuovo Assegno è stimata

in circa 1,8 milioni di famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori. L'Assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. L'articolo 2 disciplina i criteri per la determinazione dell'Assegno. Gli importi per ciascun figlio minore sono riportati nella tabella allegata al decreto-legge e risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento. L'articolo 2 stabilisce, inoltre, una maggiorazione degli importi in tabella di euro 50 per ciascun figlio minore disabile. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del diritto e l'erogazione del beneficio. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 4 stabilisce la compatibilità dell'Assegno con il reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26), secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021, con l'esclusione dell'assegno al nucleo familiare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, è invece incompatibile con la nuova misura.

Il medesimo articolo 4 precisa che per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Dall'importo teorico spettante quale somma dei due istituti viene sottratto un importo pari alla quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sia riconosciuta una maggiorazione per i nuclei familiari fino a due figli di euro 37,5 per ciascun figlio, e per i nuclei familiari di almeno tre figli di 55 euro per ciascun figlio.

L'articolo 6 accresce di 30 milioni di euro per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, per il finanziamento

dei CAF. Lo stanziamento tiene conto dell'esigenza di far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il calcolo dell'ISEE connesso con il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nonché, più in generale, con il prossimo riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, si apportano modifiche e integrazioni alla disciplina di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa al finanziamento delle casse integrazioni con causale COVID 19 previste dal decreto-legge stesso.

Nel comma 1 viene attribuito l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'adozione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto originariamente. La norma prevede una comunicazione, da parte dell'INPS ai Ministeri vigilanti, del raggiungimento in via prospettica del limite di spesa previsto dal medesimo articolo 8, comma 12. Il finanziamento integrerà quindi il limite complessivo fissato originariamente, nel comma 13 del medesimo articolo 8, in 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel comma, 2, a seguito dei monitoraggi effettuati, è rimodulato con effetto immediato, senza l'adozione di specifico decreto ministeriale, l'importo destinato a finanziare la Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro con aumento corrispondente del *budget* relativo alla cassa integra-

zione in deroga, sempre relativamente all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge oggetto di modifica.

Nel comma 3, l'INPS è autorizzato ad ampliare il *plafond* di autorizzazioni delle domande relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria in deroga e dell'assegno ordinario, individuando la quota delle ore autorizzabili per l'anno 2021, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di in-

tegrazione salariale relative all'anno 2020. Viene fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa che saranno osservati con riferimento alle ore effettivamente fruite da parte delle aziende.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura.

L'articolo 9 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 1 e 2 – Introduzione dell’assegno temporaneo per i figli

La disposizione in esame istituisce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno per le famiglie con figli minori (di seguito Assegno).

Secondo quanto disposto all’art. 1, l’assegno spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall’art 5.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Le modalità sono quelle richiamate all’art. 2. In particolare per ciascun figlio minore l’importo di base dell’assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell’assegno sono pertanto così determinati:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all’importo di 1089,0 spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto.

Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un’ulteriore maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio minore inabile.

La spettanza dell’assegno viene determinata in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50.000 euro. In particolare l’importo sopra determinato:

- spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7.000 euro;
- per un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 15000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15000 euro;
- per un ISEE superiore a 15.000 euro e non superiore a 40.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40000 euro, un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;



- per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro: si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 50.000 euro l'assegno non spetta.

In base ai criteri di spettanza appena esposti, che vedono decrescere linearmente il valore dell'assegno al crescere dell'ISEE, è stata redatta la tabella allegata al testo di legge nella quale sono riportati gli importi che spettano a ciascun figlio in funzione di scaglioni ISEE di ampiezza pari a 100 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio sono differenziati per i nuclei in cui siano presenti uno o due figli e per i figli in cui siano presenti tre o più figli.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa. In particolare le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante *matching* puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Sono stati individuati i nuclei destinatari del provvedimento in base alla presenza e al numero di figli minori, nonché in base alla mancanza di requisiti per l'accesso ai trattamenti ANF; per quanto riguarda i requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n.1 e n.4, si precisa che la base dati utilizzata non consente di distinguere, tra i cittadini non italiani, quelli che risiedono in Italia da oltre sei mesi. Le stime, quindi, hanno carattere prudenziale, poiché sono stati considerati tutti i nuclei di cittadini residenti con figli minori.

Per i nuclei individuati è stato quindi ricostruito l'indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili. Il livello dell'ISEE ha consentito di posizionare ciascun nucleo in un preciso scaglione della tabella degli importi, determinando in maniera puntuale il valore da moltiplicare per il numero di figli presenti.

	Nuclei (mln)	Figli(mln)	Risorse (mld)
1 figlio	0,9	0,9	0,6
2 figli	0,7	1,4	0,8
più di 2 figli	0,1	0,5	0,4
Totale	1,8	2,7	1,8

Per la misura in oggetto si stima una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021. Nell'ambito di tale stima il peso rivestito dalla maggiorazione di cinquanta euro spettante per i figli minori disabili è quantificabile in circa 4 milioni di euro.

La platea di beneficiari del nuovo assegno è costituita da **1,8 milioni di famiglie non titolate alla fruizione degli ANF**. In tali famiglie sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.



Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Articolo 4 – Compatibilità con reddito di cittadinanza

L'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'Imps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{ImportoRdc} * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a tutti i componenti del nucleo.

Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore, di Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 496 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero di nuclei interessati (404.459) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (138,34 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,9).

Distribuzione dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito/Pensione di cittadinanza nell'anno di riferimento per classi di Isee.

Classe Isee	Anno 2020 (Gennaio - Dicembre)					Stima effetti finanziari		
	Numero nuclei	Situazione attuale			Numero medio di mensilità percepite RdC	Numero nuclei	Importo medio mensile componente	
		di cui Nuclei con Anf 2020	Importo medio mensile Anf	Importo medio mensile percepito RdC			integrata	Numero medio di mensilità percepite
Nuclei con 1 minore	268.404	59.639	134	617,80	8,5	208.705	83,93	8,7
Nuclei con 2 minore	192.180	59.095	239	658,09	8,7	133.085	167,65	9,0
Nuclei con 3 o più minori	98.222	30.553	389	650,13	8,8	52.668	250,15	9,1
Totale nuclei con minori	558.806	149.287	229	639,18	8,6	404.459	238,34	8,9

lettura archivi 7 aprile 2021



Pertanto su base semestrale la quota di assegno assorbita dal reddito di cittadinanza è pari a circa 248 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 5 - Maggiorazioni ANF in cifra fissa dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019, per le tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D) individuando, con riferimento ai lavoratori dipendenti a conguaglio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per prestazioni. Tale platea è composta da circa 2,7 milioni di nuclei (di cui con figli 2,5 milioni). Sempre dagli archivi si desume una spesa 2019 per ANF pari a 3.375,3 milioni di euro per i nuclei con figli.

Il maggior onere della disposizione è stato calcolato sui beneficiari dell'anno 2019, in quanto il 2020 risente dell'effetto Covid-19 e meno in linea con il trend storico, effettuando le simulazioni sulla distribuzione dei nuclei delle diverse tabelle in ragione del reddito e del numero di componenti ipotizzando prudenzialmente l'erogazione del beneficio a tutti per 5,5 mensilità (prudente rispetto alla situazione reale che presenta circa 10 mensilità annue) e l'invarianza della platea dei beneficiari per l'anno di applicazione della norma.

Per ciascuna tabella con figli (11-19), inoltre, sono stati desunti il numero di percettori distintamente per classi di reddito e per numero di componenti. A tali numerosità sono stati applicati, per 5,5 mesi, sia gli importi previsti a normativa vigente sia i nuovi importi derivanti dalle maggiorazioni sopra descritte pervenendo alla definizione di un maggior onere relativo ai lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio pari a 930,6 milioni di euro, che rappresenta un incremento di circa il 26 per cento della spesa complessiva dei nuclei familiari con figli.

Si è ipotizzata anche per le altre categorie di percettori di ANF (disoccupati, agricoli, domestici, ecc.) una stessa percentuale di incremento dell'ANF conseguente all'applicazione delle maggiorazioni. Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari che deriverebbero meccanicamente da tale ipotesi e che determinerebbero effetti complessivi derivanti dalla proposta in esame per i lavoratori dipendenti del settore privato pari a 1133,2 milioni di euro.



Maggiori oneri per incremento ANF in cifra fissa
(Importi in milioni di euro)

Descrizione	Rendiconto 2019 GPT + GIAS (dati economici)	Di cui con figli	Di cui senza figli	Maggior onere per incremento ANF in cifra fissa
		Tabelle 11-19	Tabelle 20A-21D	Tabelle con figli 11-19
Assegni per il nucleo familiare:				
ai lavoratori dipendenti tramite DM	3.610,1	3.539,1	71,0	930,6
ai lavoratori disoccupati non agricoli	260,8	255,7	5,1	67,2
ai lavoratori dipendenti agricoli	392,9	385,2	7,7	101,2
ai lavoratori domestici	96,1	94,2	1,9	24,7
ai lavoratori disoccupati agricoli	30,3	29,7	0,6	7,8
ai lavoratori dipendenti non agricoli	5,9	5,8	0,1	1,5
ai lavoratori disoccupati in mobilità	0,7	0,7	-	0,2
ai pensionati	634,4	-	634,4	-
ai pensionati ex ENPALS	1,3	-	1,3	-
ai lavoratori agricoli in cassa integrazione	-	-	-	-
Totale ANF	5.032,5	4.310,4	722,1	1.133,2

In via prudenziale, per tenere conto dei rischi della stima, gli effetti finanziari sulla platea di lavoratori dipendenti del settore privato vengono quantificati in 1.160 milioni; un incremento del 23 per cento rispetto alla spesa complessiva registrata nel 2019.

Sempre in via prudenziale, per i lavoratori dipendenti del Settore pubblico si ipotizza un incremento della spesa lievemente superiore e pari a poco più del 30 per cento. Questo comporta effetti finanziari per l'anno 2021 pari a 230 milioni di euro.

Complessivamente il maggior onere dell'articolo in esame è valutato in 1390 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel complesso, dunque, il maggior costo del nuovo assegno temporaneo, come disciplinato dagli articoli 1 e 2 e 4, è pari a 1.580 milioni per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Dall'articolo 5 derivano maggiori oneri valutati in 1390 milioni per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 6 prevede un maggior onere pari a 30 milioni per il 2021 per rifinanziamento CAF, cui si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel dettaglio:

- comma 1, trattasi di disposizione che, in luogo del previsto DM, riattribuisce direttamente risorse riscontrate disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dello Stato e già programmate in relazione ai saldi di finanza pubblica;
- comma 2, trattasi di disposizione che, in luogo del previsto DM, sulla base dell'attività di monitoraggio modifica specifici limiti di spesa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (dai dati di monitoraggio alla data del 7 giugno gli impegni di spesa relativi alle ore



autorizzate per i provvedimenti del DL 41/2021 e L. 178/2020 sono circa 10 milioni di euro pertanto appare congruo il ridimensionamento del limite di spesa per i trattamenti CISOA previsto dalla disposizione in esame).

- c) comma 3, trattasi di norma procedimentale diretta a esplicitare le modalità per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2021 in materia di integrazioni salariali senza modifica degli stessi.

Pertanto dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura, prevedendo che alla copertura degli oneri di derivanti dagli articoli 2, 5 e 6 rispettivamente pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 7 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

~~NEGATIVO~~ POSITIVO

I I NEGATIVO

08 GIU. 2021

Il Rationiere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021.

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia »;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante « Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un « assegno temporaneo per figli minori »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Assegno temporaneo per i figli minori)

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare

di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Articolo 2.

(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli

oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 3.

(Modalità di presentazione della domanda e decorrenza)

1. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4.

(Compatibilità)

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Articolo 5.

(Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare)

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 6.

(Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale)

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa. ».

2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.

3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruito rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020.

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO 1

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
		fino a	7.000,00	167,5	217,8
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4	216,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4	215,0
da	7.200,01	a	7.300,00	164,3	213,7
da	7.300,01	a	7.400,00	163,3	212,3
da	7.400,01	a	7.500,00	162,3	210,9
da	7.500,01	a	7.600,00	161,3	209,6
da	7.600,01	a	7.700,00	160,2	208,2
da	7.700,01	a	7.800,00	159,2	206,9
da	7.800,01	a	7.900,00	158,1	205,5
da	7.900,01	a	8.000,00	157,0	204,1
da	8.000,01	a	8.100,00	156,0	202,8
da	8.100,01	a	8.200,00	154,9	201,4
da	8.200,01	a	8.300,00	153,9	200,1
da	8.300,01	a	8.400,00	152,8	198,7
da	8.400,01	a	8.500,00	151,8	197,3
da	8.500,01	a	8.600,00	150,8	196,0
da	8.600,01	a	8.700,00	149,7	194,6
da	8.700,01	a	8.800,00	148,7	193,3
da	8.800,01	a	8.900,00	147,6	191,9
da	8.900,01	a	9.000,00	146,6	190,5
da	9.000,01	a	9.100,00	145,5	189,2
da	9.100,01	a	9.200,00	144,5	187,8
da	9.200,01	a	9.300,00	143,4	186,4
da	9.300,01	a	9.400,00	142,4	185,1

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	9.400,01	a	9.500,00	141,3	183,7
da	9.500,01	a	9.600,00	140,3	182,4
da	9.600,01	a	9.700,00	139,3	181,0
da	9.700,01	a	9.800,00	138,2	179,6
da	9.800,01	a	9.900,00	137,2	178,3
da	9.900,01	a	10.000,00	136,1	176,9
da	10.000,01	a	10.100,00	135,1	175,6
da	10.100,01	a	10.200,00	134,0	174,2
da	10.200,01	a	10.300,00	132,9	172,8
da	10.300,01	a	10.400,00	131,9	171,5
da	10.400,01	a	10.500,00	130,8	170,1
da	10.500,01	a	10.600,00	129,8	168,8
da	10.600,01	a	10.700,00	128,8	167,4
da	10.700,01	a	10.800,00	127,8	166,0
da	10.800,01	a	10.900,00	126,7	164,7
da	10.900,01	a	11.000,00	125,7	163,3
da	11.000,01	a	11.100,00	124,6	161,9
da	11.100,01	a	11.200,00	123,5	160,6
da	11.200,01	a	11.300,00	122,5	159,2
da	11.300,01	a	11.400,00	121,4	157,9
da	11.400,01	a	11.500,00	120,4	156,5
da	11.500,01	a	11.600,00	119,3	155,1
da	11.600,01	a	11.700,00	118,3	153,8
da	11.700,01	a	11.800,00	117,3	152,4
da	11.800,01	a	11.900,00	116,2	151,1
da	11.900,01	a	12.000,00	115,2	149,7
da	12.000,01	a	12.100,00	114,1	148,3
da	12.100,01	a	12.200,00	113,1	147,0
da	12.200,01	a	12.300,00	112,0	145,6
da	12.300,01	a	12.400,00	111,0	144,3
da	12.400,01	a	12.500,00	109,9	142,9
da	12.500,01	a	12.600,00	108,9	141,5
da	12.600,01	a	12.700,00	107,8	140,2
da	12.700,01	a	12.800,00	106,8	138,8

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	12.800,01	a	12.900,00	105,8	137,4
da	12.900,01	a	13.000,00	104,7	136,1
da	13.000,01	a	13.100,00	103,7	134,7
da	13.100,01	a	13.200,00	102,6	133,4
da	13.200,01	a	13.300,00	101,6	132,0
da	13.300,01	a	13.400,00	100,5	130,6
da	13.400,01	a	13.500,00	99,4	129,3
da	13.500,01	a	13.600,00	98,4	127,9
da	13.600,01	a	13.700,00	97,3	126,6
da	13.700,01	a	13.800,00	96,3	125,2
da	13.800,01	a	13.900,00	95,3	123,8
da	13.900,01	a	14.000,00	94,3	122,5
da	14.000,01	a	14.100,00	93,2	121,1
da	14.100,01	a	14.200,00	92,2	119,8
da	14.200,01	a	14.300,00	91,1	118,4
da	14.300,01	a	14.400,00	90,0	117,0
da	14.400,01	a	14.500,00	89,0	115,7
da	14.500,01	a	14.600,00	87,9	114,3
da	14.600,01	a	14.700,00	86,9	112,9
da	14.700,01	a	14.800,00	85,8	111,6
da	14.800,01	a	14.900,00	84,8	110,2
da	14.900,01	a	15.000,00	83,8	108,9
da	15.000,01	a	15.100,00	83,5	108,6
da	15.100,01	a	15.200,00	83,3	108,3
da	15.200,01	a	15.300,00	83,1	108,1
da	15.300,01	a	15.400,00	82,9	107,8
da	15.400,01	a	15.500,00	82,7	107,5
da	15.500,01	a	15.600,00	82,5	107,2
da	15.600,01	a	15.700,00	82,3	106,9
da	15.700,01	a	15.800,00	82,0	106,7
da	15.800,01	a	15.900,00	81,8	106,4
da	15.900,01	a	16.000,00	81,6	106,1
da	16.000,01	a	16.100,00	81,4	105,8
da	16.100,01	a	16.200,00	81,2	105,6

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	16.200,01	a	16.300,00	80,9	105,3
da	16.300,01	a	16.400,00	80,8	105,0
da	16.400,01	a	16.500,00	80,5	104,8
da	16.500,01	a	16.600,00	80,3	104,5
da	16.600,01	a	16.700,00	80,1	104,2
da	16.700,01	a	16.800,00	79,9	103,9
da	16.800,01	a	16.900,00	79,7	103,6
da	16.900,01	a	17.000,00	79,4	103,4
da	17.000,01	a	17.100,00	79,3	103,1
da	17.100,01	a	17.200,00	79,0	102,8
da	17.200,01	a	17.300,00	78,8	102,5
da	17.300,01	a	17.400,00	78,6	102,3
da	17.400,01	a	17.500,00	78,4	102,0
da	17.500,01	a	17.600,00	78,2	101,7
da	17.600,01	a	17.700,00	77,9	101,4
da	17.700,01	a	17.800,00	77,8	101,2
da	17.800,01	a	17.900,00	77,5	100,9
da	17.900,01	a	18.000,00	77,3	100,6
da	18.000,01	a	18.100,00	77,1	100,3
da	18.100,01	a	18.200,00	76,8	100,1
da	18.200,01	a	18.300,00	76,7	99,8
da	18.300,01	a	18.400,00	76,4	99,5
da	18.400,01	a	18.500,00	76,3	99,2
da	18.500,01	a	18.600,00	76,0	98,9
da	18.600,01	a	18.700,00	75,8	98,7
da	18.700,01	a	18.800,00	75,6	98,4
da	18.800,01	a	18.900,00	75,3	98,1
da	18.900,01	a	19.000,00	75,2	97,9
da	19.000,01	a	19.100,00	74,9	97,6
da	19.100,01	a	19.200,00	74,8	97,3
da	19.200,01	a	19.300,00	74,5	97,0
da	19.300,01	a	19.400,00	74,3	96,8
da	19.400,01	a	19.500,00	74,1	96,5
da	19.500,01	a	19.600,00	73,8	96,2

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	19.600,01	a	19.700,00	73,7	95,9
da	19.700,01	a	19.800,00	73,4	95,6
da	19.800,01	a	19.900,00	73,3	95,4
da	19.900,01	a	20.000,00	73,0	95,1
da	20.000,01	a	20.100,00	72,8	94,8
da	20.100,01	a	20.200,00	72,6	94,6
da	20.200,01	a	20.300,00	72,3	94,3
da	20.300,01	a	20.400,00	72,2	94,0
da	20.400,01	a	20.500,00	71,9	93,7
da	20.500,01	a	20.600,00	71,8	93,4
da	20.600,01	a	20.700,00	71,5	93,2
da	20.700,01	a	20.800,00	71,3	92,9
da	20.800,01	a	20.900,00	71,1	92,6
da	20.900,01	a	21.000,00	70,8	92,3
da	21.000,01	a	21.100,00	70,7	92,1
da	21.100,01	a	21.200,00	70,4	91,8
da	21.200,01	a	21.300,00	70,2	91,5
da	21.300,01	a	21.400,00	70,0	91,3
da	21.400,01	a	21.500,00	69,8	91,0
da	21.500,01	a	21.600,00	69,6	90,7
da	21.600,01	a	21.700,00	69,3	90,4
da	21.700,01	a	21.800,00	69,2	90,1
da	21.800,01	a	21.900,00	68,9	89,9
da	21.900,01	a	22.000,00	68,7	89,6
da	22.000,01	a	22.100,00	68,5	89,3
da	22.100,01	a	22.200,00	68,3	89,0
da	22.200,01	a	22.300,00	68,1	88,8
da	22.300,01	a	22.400,00	67,8	88,5
da	22.400,01	a	22.500,00	67,7	88,2
da	22.500,01	a	22.600,00	67,4	87,9
da	22.600,01	a	22.700,00	67,2	87,7
da	22.700,01	a	22.800,00	67,0	87,4
da	22.800,01	a	22.900,00	66,8	87,1
da	22.900,01	a	23.000,00	66,6	86,8

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	23.000,01	a	23.100,00	66,3	86,6
da	23.100,01	a	23.200,00	66,1	86,3
da	23.200,01	a	23.300,00	65,9	86,0
da	23.300,01	a	23.400,00	65,7	85,7
da	23.400,01	a	23.500,00	65,5	85,4
da	23.500,01	a	23.600,00	65,3	85,2
da	23.600,01	a	23.700,00	65,1	84,9
da	23.700,01	a	23.800,00	64,8	84,6
da	23.800,01	a	23.900,00	64,6	84,4
da	23.900,01	a	24.000,00	64,4	84,1
da	24.000,01	a	24.100,00	64,2	83,8
da	24.100,01	a	24.200,00	64,0	83,5
da	24.200,01	a	24.300,00	63,8	83,3
da	24.300,01	a	24.400,00	63,5	83,0
da	24.400,01	a	24.500,00	63,3	82,7
da	24.500,01	a	24.600,00	63,1	82,4
da	24.600,01	a	24.700,00	62,9	82,1
da	24.700,01	a	24.800,00	62,7	81,9
da	24.800,01	a	24.900,00	62,5	81,6
da	24.900,01	a	25.000,00	62,3	81,3
da	25.000,01	a	25.100,00	62,0	81,1
da	25.100,01	a	25.200,00	61,8	80,8
da	25.200,01	a	25.300,00	61,6	80,5
da	25.300,01	a	25.400,00	61,4	80,2
da	25.400,01	a	25.500,00	61,2	79,9
da	25.500,01	a	25.600,00	61,0	79,7
da	25.600,01	a	25.700,00	60,8	79,4
da	25.700,01	a	25.800,00	60,5	79,1
da	25.800,01	a	25.900,00	60,3	78,8
da	25.900,01	a	26.000,00	60,1	78,6
da	26.000,01	a	26.100,00	59,9	78,3
da	26.100,01	a	26.200,00	59,7	78,0
da	26.200,01	a	26.300,00	59,4	77,8
da	26.300,01	a	26.400,00	59,3	77,5

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	26.400,01	a	26.500,00	59,0	77,2
da	26.500,01	a	26.600,00	58,8	76,9
da	26.600,01	a	26.700,00	58,6	76,6
da	26.700,01	a	26.800,00	58,4	76,4
da	26.800,01	a	26.900,00	58,2	76,1
da	26.900,01	a	27.000,00	57,9	75,8
da	27.000,01	a	27.100,00	57,8	75,5
da	27.100,01	a	27.200,00	57,5	75,3
da	27.200,01	a	27.300,00	57,3	75,0
da	27.300,01	a	27.400,00	57,1	74,7
da	27.400,01	a	27.500,00	56,9	74,4
da	27.500,01	a	27.600,00	56,7	74,2
da	27.600,01	a	27.700,00	56,4	73,9
da	27.700,01	a	27.800,00	56,3	73,6
da	27.800,01	a	27.900,00	56,0	73,3
da	27.900,01	a	28.000,00	55,8	73,1
da	28.000,01	a	28.100,00	55,6	72,8
da	28.100,01	a	28.200,00	55,3	72,5
da	28.200,01	a	28.300,00	55,2	72,2
da	28.300,01	a	28.400,00	54,9	71,9
da	28.400,01	a	28.500,00	54,8	71,7
da	28.500,01	a	28.600,00	54,5	71,4
da	28.600,01	a	28.700,00	54,3	71,1
da	28.700,01	a	28.800,00	54,1	70,9
da	28.800,01	a	28.900,00	53,8	70,6
da	28.900,01	a	29.000,00	53,7	70,3
da	29.000,01	a	29.100,00	53,4	70,0
da	29.100,01	a	29.200,00	53,3	69,8
da	29.200,01	a	29.300,00	53,0	69,5
da	29.300,01	a	29.400,00	52,8	69,2
da	29.400,01	a	29.500,00	52,6	68,9
da	29.500,01	a	29.600,00	52,3	68,6
da	29.600,01	a	29.700,00	52,2	68,4
da	29.700,01	a	29.800,00	51,9	68,1

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	29.800,01	a	29.900,00	51,8	67,8
da	29.900,01	a	30.000,00	51,5	67,6
da	30.000,01	a	30.100,00	51,3	67,3
da	30.100,01	a	30.200,00	51,1	67,0
da	30.200,01	a	30.300,00	50,8	66,7
da	30.300,01	a	30.400,00	50,7	66,4
da	30.400,01	a	30.500,00	50,4	66,2
da	30.500,01	a	30.600,00	50,3	65,9
da	30.600,01	a	30.700,00	50,0	65,6
da	30.700,01	a	30.800,00	49,8	65,3
da	30.800,01	a	30.900,00	49,6	65,1
da	30.900,01	a	31.000,00	49,3	64,8
da	31.000,01	a	31.100,00	49,2	64,5
da	31.100,01	a	31.200,00	48,9	64,3
da	31.200,01	a	31.300,00	48,7	64,0
da	31.300,01	a	31.400,00	48,5	63,7
da	31.400,01	a	31.500,00	48,3	63,4
da	31.500,01	a	31.600,00	48,1	63,1
da	31.600,01	a	31.700,00	47,8	62,9
da	31.700,01	a	31.800,00	47,7	62,6
da	31.800,01	a	31.900,00	47,4	62,3
da	31.900,01	a	32.000,00	47,2	62,0
da	32.000,01	a	32.100,00	47,0	61,8
da	32.100,01	a	32.200,00	46,8	61,5
da	32.200,01	a	32.300,00	46,6	61,2
da	32.300,01	a	32.400,00	46,3	60,9
da	32.400,01	a	32.500,00	46,2	60,7
da	32.500,01	a	32.600,00	45,9	60,4
da	32.600,01	a	32.700,00	45,7	60,1
da	32.700,01	a	32.800,00	45,5	59,8
da	32.800,01	a	32.900,00	45,3	59,6
da	32.900,01	a	33.000,00	45,1	59,3
da	33.000,01	a	33.100,00	44,8	59,0
da	33.100,01	a	33.200,00	44,6	58,7

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	33.200,01	a	33.300,00	44,4	58,5
da	33.300,01	a	33.400,00	44,2	58,2
da	33.400,01	a	33.500,00	44,0	57,9
da	33.500,01	a	33.600,00	43,8	57,6
da	33.600,01	a	33.700,00	43,6	57,4
da	33.700,01	a	33.800,00	43,3	57,1
da	33.800,01	a	33.900,00	43,1	56,8
da	33.900,01	a	34.000,00	42,9	56,5
da	34.000,01	a	34.100,00	42,7	56,3
da	34.100,01	a	34.200,00	42,5	56,0
da	34.200,01	a	34.300,00	42,3	55,7
da	34.300,01	a	34.400,00	42,0	55,4
da	34.400,01	a	34.500,00	41,8	55,1
da	34.500,01	a	34.600,00	41,6	54,9
da	34.600,01	a	34.700,00	41,4	54,6
da	34.700,01	a	34.800,00	41,2	54,3
da	34.800,01	a	34.900,00	41,0	54,1
da	34.900,01	a	35.000,00	40,8	53,8
da	35.000,01	a	35.100,00	40,5	53,5
da	35.100,01	a	35.200,00	40,3	53,2
da	35.200,01	a	35.300,00	40,1	52,9
da	35.300,01	a	35.400,00	39,9	52,7
da	35.400,01	a	35.500,00	39,7	52,4
da	35.500,01	a	35.600,00	39,5	52,1
da	35.600,01	a	35.700,00	39,3	51,8
da	35.700,01	a	35.800,00	39,0	51,6
da	35.800,01	a	35.900,00	38,8	51,3
da	35.900,01	a	36.000,00	38,6	51,0
da	36.000,01	a	36.100,00	38,4	50,8
da	36.100,01	a	36.200,00	38,2	50,5
da	36.200,01	a	36.300,00	37,9	50,2
da	36.300,01	a	36.400,00	37,8	49,9
da	36.400,01	a	36.500,00	37,5	49,6
da	36.500,01	a	36.600,00	37,3	49,4

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	36.600,01	a	36.700,00	37,1	49,1
da	36.700,01	a	36.800,00	36,9	48,8
da	36.800,01	a	36.900,00	36,7	48,5
da	36.900,01	a	37.000,00	36,4	48,3
da	37.000,01	a	37.100,00	36,3	48,0
da	37.100,01	a	37.200,00	36,0	47,7
da	37.200,01	a	37.300,00	35,8	47,4
da	37.300,01	a	37.400,00	35,6	47,2
da	37.400,01	a	37.500,00	35,4	46,9
da	37.500,01	a	37.600,00	35,2	46,6
da	37.600,01	a	37.700,00	34,9	46,3
da	37.700,01	a	37.800,00	34,8	46,1
da	37.800,01	a	37.900,00	34,5	45,8
da	37.900,01	a	38.000,00	34,3	45,5
da	38.000,01	a	38.100,00	34,1	45,2
da	38.100,01	a	38.200,00	33,8	45,0
da	38.200,01	a	38.300,00	33,7	44,7
da	38.300,01	a	38.400,00	33,4	44,4
da	38.400,01	a	38.500,00	33,3	44,1
da	38.500,01	a	38.600,00	33,0	43,9
da	38.600,01	a	38.700,00	32,8	43,6
da	38.700,01	a	38.800,00	32,6	43,3
da	38.800,01	a	38.900,00	32,3	43,0
da	38.900,01	a	39.000,00	32,2	42,8
da	39.000,01	a	39.100,00	31,9	42,5
da	39.100,01	a	39.200,00	31,8	42,2
da	39.200,01	a	39.300,00	31,5	41,9
da	39.300,01	a	39.400,00	31,3	41,7
da	39.400,01	a	39.500,00	31,1	41,4
da	39.500,01	a	39.600,00	30,8	41,1
da	39.600,01	a	39.700,00	30,7	40,8
da	39.700,01	a	39.800,00	30,4	40,6
da	39.800,01	a	39.900,00	30,3	40,3
da	39.900,01	a	40.000,00	30,0	40,0

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	40.000,01	a	40.100,00	30,0	40,0
da	40.100,01	a	40.200,00	30,0	40,0
da	40.200,01	a	40.300,00	30,0	40,0
da	40.300,01	a	40.400,00	30,0	40,0
da	40.400,01	a	40.500,00	30,0	40,0
da	40.500,01	a	40.600,00	30,0	40,0
da	40.600,01	a	40.700,00	30,0	40,0
da	40.700,01	a	40.800,00	30,0	40,0
da	40.800,01	a	40.900,00	30,0	40,0
da	40.900,01	a	41.000,00	30,0	40,0
da	41.000,01	a	41.100,00	30,0	40,0
da	41.100,01	a	41.200,00	30,0	40,0
da	41.200,01	a	41.300,00	30,0	40,0
da	41.300,01	a	41.400,00	30,0	40,0
da	41.400,01	a	41.500,00	30,0	40,0
da	41.500,01	a	41.600,00	30,0	40,0
da	41.600,01	a	41.700,00	30,0	40,0
da	41.700,01	a	41.800,00	30,0	40,0
da	41.800,01	a	41.900,00	30,0	40,0
da	41.900,01	a	42.000,00	30,0	40,0
da	42.000,01	a	42.100,00	30,0	40,0
da	42.100,01	a	42.200,00	30,0	40,0
da	42.200,01	a	42.300,00	30,0	40,0
da	42.300,01	a	42.400,00	30,0	40,0
da	42.400,01	a	42.500,00	30,0	40,0
da	42.500,01	a	42.600,00	30,0	40,0
da	42.600,01	a	42.700,00	30,0	40,0
da	42.700,01	a	42.800,00	30,0	40,0
da	42.800,01	a	42.900,00	30,0	40,0
da	42.900,01	a	43.000,00	30,0	40,0
da	43.000,01	a	43.100,00	30,0	40,0
da	43.100,01	a	43.200,00	30,0	40,0
da	43.200,01	a	43.300,00	30,0	40,0
da	43.300,01	a	43.400,00	30,0	40,0

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	43.400,01	a	43.500,00	30,0	40,0
da	43.500,01	a	43.600,00	30,0	40,0
da	43.600,01	a	43.700,00	30,0	40,0
da	43.700,01	a	43.800,00	30,0	40,0
da	43.800,01	a	43.900,00	30,0	40,0
da	43.900,01	a	44.000,00	30,0	40,0
da	44.000,01	a	44.100,00	30,0	40,0
da	44.100,01	a	44.200,00	30,0	40,0
da	44.200,01	a	44.300,00	30,0	40,0
da	44.300,01	a	44.400,00	30,0	40,0
da	44.400,01	a	44.500,00	30,0	40,0
da	44.500,01	a	44.600,00	30,0	40,0
da	44.600,01	a	44.700,00	30,0	40,0
da	44.700,01	a	44.800,00	30,0	40,0
da	44.800,01	a	44.900,00	30,0	40,0
da	44.900,01	a	45.000,00	30,0	40,0
da	45.000,01	a	45.100,00	30,0	40,0
da	45.100,01	a	45.200,00	30,0	40,0
da	45.200,01	a	45.300,00	30,0	40,0
da	45.300,01	a	45.400,00	30,0	40,0
da	45.400,01	a	45.500,00	30,0	40,0
da	45.500,01	a	45.600,00	30,0	40,0
da	45.600,01	a	45.700,00	30,0	40,0
da	45.700,01	a	45.800,00	30,0	40,0
da	45.800,01	a	45.900,00	30,0	40,0
da	45.900,01	a	46.000,00	30,0	40,0
da	46.000,01	a	46.100,00	30,0	40,0
da	46.100,01	a	46.200,00	30,0	40,0
da	46.200,01	a	46.300,00	30,0	40,0
da	46.300,01	a	46.400,00	30,0	40,0
da	46.400,01	a	46.500,00	30,0	40,0
da	46.500,01	a	46.600,00	30,0	40,0
da	46.600,01	a	46.700,00	30,0	40,0
da	46.700,01	a	46.800,00	30,0	40,0

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
da	46.800,01	a	46.900,00	30,0	40,0
da	46.900,01	a	47.000,00	30,0	40,0
da	47.000,01	a	47.100,00	30,0	40,0
da	47.100,01	a	47.200,00	30,0	40,0
da	47.200,01	a	47.300,00	30,0	40,0
da	47.300,01	a	47.400,00	30,0	40,0
da	47.400,01	a	47.500,00	30,0	40,0
da	47.500,01	a	47.600,00	30,0	40,0
da	47.600,01	a	47.700,00	30,0	40,0
da	47.700,01	a	47.800,00	30,0	40,0
da	47.800,01	a	47.900,00	30,0	40,0
da	47.900,01	a	48.000,00	30,0	40,0
da	48.000,01	a	48.100,00	30,0	40,0
da	48.100,01	a	48.200,00	30,0	40,0
da	48.200,01	a	48.300,00	30,0	40,0
da	48.300,01	a	48.400,00	30,0	40,0
da	48.400,01	a	48.500,00	30,0	40,0
da	48.500,01	a	48.600,00	30,0	40,0
da	48.600,01	a	48.700,00	30,0	40,0
da	48.700,01	a	48.800,00	30,0	40,0
da	48.800,01	a	48.900,00	30,0	40,0
da	48.900,01	a	49.000,00	30,0	40,0
da	49.000,01	a	49.100,00	30,0	40,0
da	49.100,01	a	49.200,00	30,0	40,0
da	49.200,01	a	49.300,00	30,0	40,0
da	49.300,01	a	49.400,00	30,0	40,0
da	49.400,01	a	49.500,00	30,0	40,0
da	49.500,01	a	49.600,00	30,0	40,0
da	49.600,01	a	49.700,00	30,0	40,0
da	49.700,01	a	49.800,00	30,0	40,0
da	49.800,01	a	49.900,00	30,0	40,0
da	49.900,01	a	50.000,00	30,0	40,0
da	50.000,01			0,0	0,0

€ 2,00